

Lavoro. Per la Cassazione, in caso di infortuni, il committente paga la mancanza del documento di valutazione dei rischi

## **LA SICUREZZA VINCOLA L'APPALTATORE**

L'azienda deve sempre verificare che le misure di prevenzione siano osservate

### **IL PRINCIPIO**

Il personale della ditta appaltatrice deve essere messo in condizioni di conoscere tutti i pericoli cui può andare incontro

La Cassazione penale amplia i confini della responsabilità aziendale in materia di sicurezza sul lavoro, nei casi di appalto.

Secondo la sentenza 5420/2012, la mancata elaborazione del documento unico di valutazione dei rischi (noto anche come Duvri), con la conseguente omessa valutazione dei rischi derivante dalle interferenze lavorative tra i dipendenti del committente e quelli dell'appaltatore, è un fatto di per sé produttivo di responsabilità, nel caso in cui si verifichi un infortunio.

La vicenda cui fa riferimento la sentenza si è svolta nel 2007 all'interno di uno stabilimento Fiat, dove un dipendente di un'impresa appaltatrice, nel corso di un intervento di manutenzione presso il reparto stampaggio, è deceduto dopo essere stato travolto da un carrello.

Il pubblico ministero incaricato di seguire la vicenda ha contestato al legale rappresentante dell'impresa committente la mancata elaborazione del Documento unico di valutazione dei rischi, e quindi la mancata valutazione dei possibili rischi derivanti dalle interferenze tra il personale dipendente dal committente e quello dipendente dall'appaltatore.

Il giudice dell'udienza preliminare ha invece escluso la responsabilità penale dell'imputato, in quanto non ci sarebbe stato nesso di causalità tra la mancata elaborazione del Duvri e l'evento mortale. Questo nesso di causalità, secondo il Gup, è mancato in quanto nel corso dell'intervento manutentivo che ha portato alla morte dell'operaio non si è verificata alcuna interferenza tra il personale dipendente della committente e dell'appaltatrice; in particolare, secondo il Gup, la responsabilità va esclusa in quanto non si è verificato alcun contatto rischioso tra i lavoratori.

La sentenza della Cassazione ribalta questa conclusione, contestando innanzitutto la nozione di interferenza adottata dal Gup.

Osserva la Corte che si deve considerare come interferenza non solo il contatto fisico, ma anche tutto quel complesso di attività preventive che le imprese che convivono in un certo luogo di lavoro devono compiere per evitare gli infortuni.

In altre parole, secondo la sentenza, il personale della ditta appaltatrice deve essere messo in condizioni di conoscere – mediante il Duvri, redatto dall'appaltante – tutti i rischi cui può andare incontro quando opera in quel luogo di lavoro. Inoltre, prosegue la Corte, quando viene appaltato un servizio non è mai ammessa la cessione della responsabilità in capo all'appaltatore: questa esclusione di responsabilità può verificarsi solo quando sussiste piena e assoluta autonomia organizzativa e dirigenziale del fornitore.

In questo contesto, secondo la Corte, il nesso causale va esaminato e ricercato verificando se è stata data adeguata comunicazione mediante il Duvri circa i rischi derivanti dallo svolgimento del lavoro in un certo ambiente lavorativo. La sentenza osserva, inoltre, che le modalità concrete con cui si è svolto l'infortunio dimostrano che una valutazione preventiva dei rischi avrebbe consentito di prevenire l'infortunio. In particolare, il fatto che si sia verificata una fuoriuscita incontrollata di materiale dimostra che sarebbe stato utile valutare preventivamente il rischio del verificarsi di tale evento e che tale rischio avrebbe dovuto essere comunicato all'impresa esterna: in tal modo, la stessa avrebbe potuto adottare le misure necessarie a prevenire o ridurre i rischi per i proprio

dipendenti.

Da ultimo, la sentenza della Cassazione ricorda che il committente deve anche controllare che l'impresa appaltatrice osservi correttamente le misure antinfortunistiche, quando l'attività lavorativa si deve svolgere all'interno della propria azienda e in presenza dei propri dipendenti.

I capisaldi

01|L'APPALTO

Per la Corte si deve considerare come interferenza non solo il contatto fisico tra lavoratori dell'azienda appaltante e dell'appaltatrice, ma anche tutto quel complesso di attività preventive che le imprese che convivono in un certo luogo di lavoro devono compiere per evitare gli infortuni. Il personale della ditta appaltatrice deve essere messo in condizioni di conoscere mediante il Duvri - il documento unico di valutazione dei rischi – tutti i rischi cui può andare incontro quando opera in quel luogo di lavoro. Inoltre, quando viene appaltato un servizio non è ammessa la cessazione della responsabilità da parte del committente. Un'esclusione della responsabilità dell'appaltante è configurabile solo qualora all'appaltatore sia affidato lo svolgimento di lavoro svolto in piena e assoluta autonomia organizzativa

02|LA CONSEGUENZA

Il nesso causale, in caso di incidente per un lavoratore di una ditta appaltatrice, va esaminato verificando se è stata data adeguata comunicazione mediante il Duvri circa i rischi derivanti dallo svolgimento del lavoro in un certo ambiente lavorativo. Il committente deve poi controllare che l'impresa appaltatrice osservi correttamente le misure antinfortunistiche, quando l'attività si svolge all'interno dei propri spazi e in presenza dei propri dipendenti